


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	Vice Presidente
dott. Giovanni	TAGLIENTI	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Andrea	GARGANO	"
dott. Saverio	CONIGLIO	"
dott. Francesco	BOTTINI	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Giuseppe	RUBINO	"
dott. Gaetano	CALECA	"
dott. Franz	SESTI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Vittorio	SGROI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Giuseppe	DE NICTOLIS	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Marcello	DONDONA	"
dott. Saverio	GABRIOTTI	"
dott. Claudio	BENEDETTI	"
dott. Giovanni	PRICOLO	"




Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 1 comma secondo limitatamente alle parole: "delle Forze armate dello Stato e", alle parole: "concorre alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra alle operazioni militari", nonché alle parole: "concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 2;4 comma primo limitatamente alle parole: "é scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed", nonché alle parole: "di concerto col Ministro per la Difesa", comma secondo limitatamente alle parole: "Prendere accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto é necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di Finanza"; 5 comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento collo stato maggiore dell'Esercito é assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in Servizio permanente); 7; 8 comma primo limitatamente alle parole: " o di altre Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza)".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che il 14 febbraio 1980 nella cancelleria di questa Corte Suprema i diciotto cittadini italiani: Mellini Mauro, Aglietta Maria Adelaide, Fortuna Loris, Ripa Giuseppe, Stanzani Ghedini Sergio Augusto, Vigevano Paolo, Cherubini Laura,



Pergameno Silvio, Passeri Maria Grazia, Sappia Marco, Viviani Agostino, Bandinelli Angiolo, Ramadori Giuseppe, Bottaccioli Francesco, Berger Franca, Candido Aurelio, Casuscelli Evelina, Di Lascia Maria Teresa Giuseppina, (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati gli articoli 1 comma secondo limitatamente alle parole: "delle Forze armate dello Stato e", alle parole: " concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari", nonché alle parole: "concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 2;4 comma primo limitatamente alle parole: " é scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed", nonché alle parole: " di concerto col Ministro per la Difesa", comma secondo limitatamente alle parole: "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto é necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza"; 5 comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento collo stato maggiore dello Esercito é assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente); 7; 8 comma primo limitatamente alle parole: " o di altre Forze armate";



10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza)?".

- Che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980;

- Che successivamente il 26 giugno 1980 i promotori Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Mellini Mauro e Vigevano Paolo, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 14 febbraio 1980 presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni n. 580 scatole, nella quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei deputati; nonché 37 scatole contenenti certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali; che, con analoghe modalità, il successivo giorno 27 giugno 1980, i promotori Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio depositarono altre due scatole, nelle quali dichiararono essere contenuti fogli con 2000 firme di elettori; nonché una scatola contenente certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali;

- Che il 25 settembre 1980 gli stessi tre promotori depositarono altre 4 scatole, nelle quali dichiararono essere inclusi fogli contenenti 2500 firme di elettori; nonché 4 scatole contenenti certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali;

- Che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi, aveva, con verbale del 4 luglio 1980, richiesto al Signor Primo



Presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199, di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente ufficio di segreteria e personale ausiliario;

- Che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- Che dal 9 all'11 luglio l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- Che le operazioni di verifica relative alle dodici proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1980 si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 22 settembre al 29 novembre 1980;

- Che il referendum in esame, conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni regolari richiesto dalla legge;

- Che quindi l'operazione può dichiararsi chiusa, non essendovi materia per gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970;



- Che pertanto, si dà atto:

- a) che la richiesta é stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa é stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito é avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione sopraindicata é stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione;

- Considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- Che relativamente all'oggetto del referendum, qualora non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato é una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo é intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità Costituzionale;

- Che nella specie é indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità Costituzionale

per questi motivi

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8,9,27 e 32 della legge



25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il referendum
dichiara legittima la richiesta
di referendum popolare sul quesito innanzi riportato
dichiara
cessate le operazioni di sua competenza relativa a questa
fase del referendum

dispone

che la presente ordinanza sia comunicata:

al Presidente della Repubblica,

ai Presidenti delle Camere,

al Presidente del Consiglio dei Ministri,

al Presidente della Corte Costituzionale

e sia notificata a mezzo Ufficiale giudiziario entro cinque
giorni dal deposito ai presentatori della richiesta Rippa
Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno
Silvio, Vigevano Paolo e Mellini Mauro.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il
Referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione
il 2 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE

Cesare LA FABINA

IL SEGRETARIO

Cataldo ALESSANO

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
il 2 dicembre 1980.



IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

Cataldo ALESSANO